



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE
E STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in
DIRITTO DELL'ECONOMIA

LA PROTEZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
NELL'UNIONE EUROPEA

Relatrice: Prof.ssa ELISA CHIARETTO

Laureando: GIORGIA TURRIN
matricola N. 2008130

A.A. 2022/2023

A me stessa,
alla mia testa dura,
all'ansia e alla paura.

INDICE

INTRODUZIONE	3
I I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	
1 I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: ASPETTI GENERALI	5
2 COMPETENZE E ATTI DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA.....	8
3 SITUAZIONE ATTUALE.....	22
II ASPETTI PROBLEMATICI NELLA GESTIONE DEI MSNA	
4 IDENTIFICAZIONE e DETERMINAZIONE DELL'ETA'.....	25
4.1 CASO DARBOE E CAMARA CONTRO ITALIA.....	33
5 I MINORI VITTIME DI VIOLENZA.....	38
5.1 CASO M. A. CONTRO ITALIA.....	43
CONCLUSIONI	47

INTRODUZIONE

L'obiettivo di questa tesi sarà quello di analizzare il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, definendo quello che è stato nel corso della storia, l'impegno e i risultati raggiunti dall'Unione europea in merito.

Il primo capitolo evidenzia la figura dei minori stranieri non accompagnati, menzionando i diversi testi normativi dell'UE in cui sono centrali, anche se l'attenzione verterà spesso su quelle che sono le problematiche che tale fenomeno porta con sé.

In seguito, il mio desiderio è quello di esporre l'aspetto peculiare del loro arrivo, l'identificazione, per poi proseguire con quello preoccupante ed emergente, la tratta dei minori.

Per definire la situazione attuale nel territorio dell'Unione, risulta evidente come l'assenza di dati affidabili e certi possa mettere in difficoltà l'intera valutazione. Se si volessero creare delle statistiche, effettuare delle previsioni future, gli studiosi si troverebbero con pochissime risorse disponibili su cui poter analizzare il fenomeno. Infatti, come vedremo nel primo capitolo, nel corso della storia, i documenti normativi della Commissione europea hanno sottolineato la richiesta agli Stati membri di individuare metodi migliori per poter esaminare la situazione dei MSNA, basandosi su studi attendibili.

Nonostante tutto ciò, abbiamo comunque dati sufficienti da comprendere quanto sia drammatica la situazione, senza particolari studi o calcoli, semplicemente osservando i numeri che descrivono perfettamente l'emergenza.

Il dato che emerge dall'Unicef è di 43.3 milioni di bambini in fuga dal mondo senza contare delle ultime crisi del 2023, numero raddoppiato nell'ultimo decennio e che si presume possa solo che aumentare ulteriormente, osservando la realtà che stiamo vivendo.

Nel 2022, circa 160.000 persone sono giunte in Europa, 1 su 5 erano bambini o comunque minori di 18 anni.

Il mio grande desiderio di scrivere questa tesi deriva dalla mia prolungata permanenza negli ultimi anni nel luogo più colpito dalla crisi dell'immigrazione, Lampedusa.

Attualmente posso solo confermare che l'emergenza è vera, che le morti avvengono quotidianamente e che davvero i bambini arrivano soli, da lunghi ed estremi viaggi. Sto assistendo con i miei stessi occhi alla crudele realtà, quest'isola rappresenta infatti il punto di approdo con i numeri più alti di tutto il bacino europeo e solo nel 2023 conta 2.000 morti o dispersi nel tentativo di arrivarci. Nonostante la presenza costante di minori non accompagnati mancano tutt'oggi centri governativi di prima accoglienza previsti dalla legge e Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS).

I dati più recenti sono quelli del 9 agosto e 13 settembre 2023, giorni in cui a Lampedusa si contano, purtroppo, le morte di diversi minori. Questo è il vero motivo per il quale mi sono interessata alla ricerca di informazioni, partendo dal quadro normativo europeo, predisposto per la tutela dei minori non accompagnati.

Ho avuto la grandissima fortuna, però, di osservare la realtà e sono giunta alla conclusione di quanto ancora sia lunga la strada da percorrere.

A rendere drammatica la presenza di minori non accompagnati nel territorio dell'UE, non è esclusivamente la loro situazione di solitudine e lontananza dal loro paese di origine, ma soprattutto il fatto che, talvolta, vengono spinti nelle braccia di organizzazioni criminali, protagoniste nella tratta degli esseri umani.

L'unico quesito che le organizzazioni ormai si stanno ponendo è cosa stia aspettando l'Unione europea per far cambiare drasticamente la situazione, se le morti non sono sufficienti per farlo.

Capitolo 1 “I minori stranieri non accompagnati”

1 I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: ASPETTI GENERALI

L'attuale crisi relativa all'immigrazione appare oggi come una delle più grandi sfide dell'Unione Europea. È proprio a tal proposito che gli Stati membri stanno amplificando gli sforzi e le risorse, per garantire una politica migratoria efficace, umanitaria e sicura; impegnandosi quindi nell'adottare quadri normativi volti alla gestione e organizzazione dei flussi migratori e nell'affrontare le numerose problematiche che da questi emergono.¹

Non vorrei considerarlo o chiamarlo problema, anche se purtroppo lo è, essendo uno degli aspetti più delicati dell'enorme fenomeno delle immigrazioni, quello dei minori stranieri non accompagnati. Quando si parla di ciò, si richiama l'articolo 2 della Direttiva 2001/55/CE² che definisce i MSNA "i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza

¹ Con l'articolo 79, TFUE «L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani»

² La Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi prevede una protezione immediata e temporanea per gli sfollati provenienti da paesi non UE, destinata ad essere utilizzata in circostanze eccezionali quando il normale sistema di asilo europeo ha difficoltà a gestire un grande afflusso di rifugiati. È stata introdotta all'indomani delle guerre jugoslave, ma è stata applicata per la prima volta nel 2022 in occasione dell'invasione russa dell'Ucraina.

accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri".

Appare evidente una forte attenzione alla tutela della figura del minore e al principio di non discriminazione di esso che trovano alla base il rispetto della "Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989." ³, la quale stabilisce che "in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto come considerazione preminente il superiore interesse del minore, e che i diritti da essa sanciti devono essere garantiti a tutti i minori senza discriminazioni, a prescindere anche dalla nazionalità e dallo status relativo al soggiorno."

Troviamo un'ulteriore definizione, enunciata però dall'Onu, che descrive i MSNA come "quei minori separati da entrambi i genitori e da altri parenti, sotto la tutela di nessun adulto al quale, per legge o consuetudine, spetta tale responsabilità".

Da queste definizioni possiamo dedurre come le caratteristiche significative della condizione del minore straniero siano: la minore età, l'assenza di un adulto responsabile e la condizione di migrante. Evidente è quindi come la protezione del minore si basi soprattutto sull'accertamento dell'età, che se risulta essere inferiore ai diciotto anni, necessita la presenza di un tutore o di un rappresentante legale ad hoc con un'assistenza opportuna.

I minori stranieri non accompagnati sono anche coloro che, una volta arrivati nei nostri territori, vivono situazioni di incertezza, marginalizzazione, esclusione e rischi di ogni tipo.

Nonostante i progetti attuati a livello politico, ispirati ai principi e valori dell'UE, le condizioni reali sono distanti di gran lunga dai piani sperati.

³ *La Convenzione sui diritti dell'infanzia rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia. È stata approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York ed è entrata in vigore il 2 settembre 1990.*

Il problema, dunque, nasce quando nel gestire un aspetto così importante del nostro territorio si presentano svariati orientamenti e normative diverse, creando quindi incertezze e confusione, da cui deriva una mala gestione del sistema.

L'obiettivo è quello di vedere un'Unione europea compatta nell'affrontare un fenomeno così complesso e allo stesso tempo fragile, anche se purtroppo così non è. Si deve lavorare per l'omogeneizzazione dei criteri di accoglienza dei vari Stati membri e dei servizi di supporto dell'interesse superiore del minore.

Seppur disomogenea la disciplina della gestione dei minori non accompagnati, presenta comunque un iter abbastanza chiaro da seguire al momento del loro arrivo.

La prima fase è quella dell'identificazione dove prende forma l'accertamento e l'attribuzione dell'età, seguita dalla notificazione alle autorità giudiziarie nazionali competenti che nomineranno un tutore in via provvisoria. La fase successiva conduce il minore in centri di prima accoglienza dove riceveranno soccorso immediato e svolgeranno colloqui di conoscenza con diversi esperti.

L'obiettivo è quello di trasferire il minore straniero in una struttura abilitata ad accoglierlo, garantendogli assistenza e servizi adeguati. Il minore può inoltre, affiancato dal suo tutore, chiedere il permesso di soggiorno attraverso diverse procedure, tra cui la presentazione della domanda di protezione internazionale.⁴

Ogni fase deve avvenire informando il giovane, il quale dovrà in molti casi esprimere il consenso o il dissenso a diverse procedure. Seppur molti Stati sembra abbiano legiferato in merito, viviamo una realtà in cui l'assistenza ai MSNA varia così tanto da uno Stato all'altro che può dirsi inesistente un livello equivalente di accoglienza dei minori.

⁴ Marzetti J., Dieci storie di tutori e minori stranieri non accompagnati, Maggioli Editore, 2021.

Bambini che affrontano pericoli senza nessuno al loro fianco è già di per sé un aspetto preoccupante, se poi si aggiunge il fatto che qualcuno trovi del lucro in questo fenomeno, allora si arriva ad un'emergenza vera e propria.

2 COMPETENZE E ATTI DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA

L'Unione europea presenta un ruolo determinante e centrale all'interno del vasto campo dell'immigrazione, prefiggendosi diversi obiettivi al fine di garantire una politica migratoria fondata sulla solidarietà.⁵

“L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani.”⁶

Al Parlamento europeo e al Consiglio sono attribuite competenze in merito alle condizioni di ingresso e soggiorno e norme relative ai visti rilasciati dagli Stati membri, lotta contro la tratta degli esseri umani, occupandosi inoltre dell'immigrazione clandestina e soggiorno irregolare. Spetta all'UE disciplinare il ricongiungimento familiare, l'integrazione e la procedura di riammissione in caso di assenza delle condizioni di ingresso, presenza o soggiorno in uno degli Stati membri. L'approccio applicato deve essere equilibrato, con lo scopo di gestire l'immigrazione regolare contrastando quella irregolare.

⁵ In base al trattato di Lisbona, le politiche di immigrazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario, art. 80 TFUE.

⁶ Si veda art. 79 TFUE, Titolo V: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Non mancano i riferimenti all'immigrazione nel Trattato sull'Unione europea dove viene specificato che "L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima".⁷

Sono presenti, inoltre, diversi riferimenti ai minori, considerati come categoria vulnerabile e da proteggere con priorità.

In particolare, all'articolo 79 del TFUE viene spiegato come sia compito del Parlamento europeo e del Consiglio, deliberando mediante procedura legislativa ordinaria, adottare misure relative alla lotta contro la tratta degli esseri umani, sottolineando donne e minori. "L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore."

Nello stesso articolo, inoltre, viene data importanza alla protezione degli interessi dei cittadini dell'Unione, allo sviluppo sostenibile della Terra, eliminazione della povertà, al commercio libero ma soprattutto alla tutela dei diritti umani, con priorità a quelli dei minori. L'Unione Europea, con il suo intervento, ha il compito di lottare nella garanzia di tutela, protezione dei minori e prevenzione a qualsiasi problematica, che in seguito al loro arrivo, potrebbe crearsi.

Sono sicuramente da apprezzare i risultati che, con il trascorrere degli anni, stiamo ottenendo ma sembra non siano sufficienti da garantire una sicurezza che tale fenomeno necessiterebbe.

Osserviamo con soddisfazione, quindi, come grandi passi avanti siano stati compiuti grazie alla "Relazione intermedia della Commissione europea del 28 settembre 2012 relativa all'attuazione del Piano d'azione sui minori non accompagnati" , la quale trova

⁷ Art. 3 paragrafo 2 TUE

fondamento nel Piano d'azione sui minori non accompagnati (2010-2014) adottato nel maggio 2010 dalla Commissione cui ha fatto seguito l'adozione, da parte del Consiglio, delle conclusioni relative al medesimo tema ("Giustizia e affari interni", Lussemburgo, 3 giugno 2010).⁸ Il piano illustra i programmi volti alla prevenzione e attuazione di programmi da seguire riguardo il fenomeno dei MSNA e propone alla Commissione di riportare al Consiglio e al Parlamento, l'attuazione degli interventi che in esso erano indicati. La Commissione, attraverso la Relazione sopra citata, sottolinea gli sviluppi realizzati tra il 2010 e il 2012 e le linee guida che si avrebbero dovuto seguire per una gestione migliore, invitando gli Stati membri e le organizzazioni internazionali ad utilizzare al massimo le risorse finanziarie disponibili, per l'efficienza nel sostegno dei minori stranieri.

Non si può negare come uno sviluppo degli strumenti finanziari, politici e legislativi, in questo ambito, ci sia stato ma il percorso è ancora lungo in quanto la conoscenza del fenomeno dell'immigrazione è in continua evoluzione.

Da non sottovalutare sono le lacune inerenti alla "raccolta di dati"⁹, resa difficile per il fatto che i minori non accompagnati vengono assistiti da autorità diverse (ed è questo che rende difficile farli rientrare nella raccolta di dati svolta periodicamente dagli Stati membri)¹⁰ e dal fatto che non costituiscono un gruppo omogeneo di persone.

⁸ Entrambi gli atti (Piano d'azione e conclusioni) presentavano alla base una nuova visione, quella dell'attenzione nei confronti dei Minori stranieri non accompagnati e della superiorità dell'interesse del minore. Tale principio doveva essere tenuto in considerazione davanti a qualsiasi decisione dovesse essere presa.

⁹ La Commissione era in possesso di dati riguardo il rilevamento iniziale ma non sul percorso intrapreso in seguito al loro arrivo nel territorio dell'Unione.

¹⁰ La revisione dell'art 6 del regolamento delle statistiche (Regolamento (CE) n. 862/2007) ha consentito nel 2011 all'Eurostat di raccogliere dati su una categoria supplementare di permessi, ossia quelli di soggiorno rilasciati a MSNA che non chiedono asilo o a cui non è stato rilasciato permesso di soggiorno in qualità di vittime di tratta di essere umani. Ciò ha permesso di essere a conoscenza dell'entità generale della dinamica migratoria non legata alla richiesta di asilo.

Nel corso degli ultimi anni grandi passi avanti hanno permesso una migliore raccolta e scambio di dati, non solo quantitativi ma anche qualitativi.

Nella Relazione, inoltre, viene descritta quella che si presentava come la presa di coscienza che l'arrivo dei MSNA non fosse un fenomeno temporaneo, ma di lungo termine per l'Unione europea. I motivi alla base dell'arrivo continuano ad essere vari, alcuni fuggono da conflitti armati, altri da catastrofi naturali, discriminazioni o persecuzioni. Alcuni minori partono sollecitati dalle loro famiglie per evitare persecuzioni politiche o per avere migliori condizioni di vita (tra cui istruzione, assistenza sociale e medica negate in patria), infine altri cercano di ricongiungersi con familiari che già si trovano nell'Unione europea. Ma da sottolineare in modo evidente è l'aspetto più problematico dei minori arrivati nel nostro territorio, come vittima di tratta di esseri umani o di sfruttamento.

La Relazione sopra citata espone chiaramente quella che dovrebbe essere la via da seguire, concentrandosi prevalentemente sulla risoluzione dei problemi relativi ai dati mancanti. La Commissione scrive quindi che *“Gli Stati membri, le istituzioni e agenzie dell'UE e le organizzazioni non governative e internazionali devono spiegare sforzi supplementari per la raccolta e lo scambio di dati quantitativi e qualitativi, ivi comprese le statistiche disaggregate in base al sesso.*

È necessario migliorare ulteriormente la raffrontabilità dei dati raccolti nel territorio dell'UE. Gli Stati membri sono invitati a proseguire la raccolta di dati sui minori non accompagnati che chiedono asilo, ma anche su quelli che emigrano irregolarmente o sono vittime della tratta di esseri umani. In particolare, è opportuno suddividere ulteriormente i dati sulla tratta dei minori in modo da ottenere informazioni sui minori non accompagnati vittime della tratta di esseri umani.”

Possiamo inoltre dedurre come la Commissione voglia che ci si concentri non solo sui dati riguardanti il rilevamento iniziale, ma che l'attenzione si rivolga anche alla comprensione del "cosa accade alle loro vite una volta che si trovano nel territorio dell'Unione."

Un ulteriore aspetto che viene trattato è la prevenzione della migrazione a rischio della tratta dei minori, il quale si pone come primo obiettivo da realizzare al fine di gestire ed avere maggior controllo sul fenomeno dei minori stranieri non accompagnati. A tal proposito gli Stati membri hanno compiuto opere di sensibilizzazione e formazione per integrare la conoscenza tempestiva delle vittime di tratta, informando inoltre i giovani e le famiglie sui rischi legati alla migrazione irregolare.

Tutto ciò è stato reso possibile anche grazie ai finanziamenti e all'impegno costante dell'Ue ai vari centri di accoglienza nei paesi di origine quali Senegal, Marocco, Moldavia, Egitto, Kenya, Guatemala e Bolivia.

In merito a tale problematica, dunque, la Commissione indica il percorso da seguire basato su una maggiore comunicazione, cooperazione e osservazione dei paesi terzi, così da comprendere le loro esigenze, in modo tale poi da costruire progetti futuri all'altezza della situazione.

La quarta parte della Relazione enuncia uno degli aspetti su cui più si è discusso e che tuttora risulta al centro dell'attenzione dei singoli Stati, ovvero quello relativo all'accoglienza e alle garanzie procedurali dell'UE; tema centrale senza alcun dubbio per quanto riguarda i minori, poiché un'adeguata accoglienza permette un'assistenza efficiente.

Inoltre, sono state proposte delle modifiche al codice frontiere Schengen, con lo scopo di migliorare la gestione dei minori non accompagnati alle frontiere, introducendo dei moduli di formazione sui MSNA per le guardie di frontiera e raccomandazioni rivolte alle autorità nazionali e agli attori transnazionali.

La Commissione ha oltretutto disposto un gruppo di esperti del settore che verranno coinvolti nel processo migratorio al fine di garantire uno scambio di opinioni, critiche e pratiche relative al grande problema dei minori non accompagnati.

Gli esperti, esaminando principalmente l'aspetto della "ricerca delle famiglie", sono giunti alla comprensione dell'impossibilità di eseguire tale ricerca senza l'aiuto del paese d'origine.¹¹

La Relazione rivolge agli Stati delle possibili soluzioni, sottolineando però l'aspetto cardine, ovvero che queste debbano essere durature e non temporanee.

L'ultima materia trattata, ma non per importanza, è quella in merito ai rimpatri. Gli Stati membri hanno infatti recepito la "Direttiva rimpatri" garantendo dei miglioramenti nella protezione dei minori, il tutto reso possibile grazie al "Fondo per i rimpatri" finanziato dalla Commissione attraverso il "Progetto europeo di strumento di reinserimento" e "la Piattaforma europea di rimpatrio per i minori".

Ciò che appare evidente è che, in ogni caso, la Commissione proseguirà nella messa a disposizione di finanziamenti e risorse per progetti efficienti e di copertura per ogni eventuale situazione, al fine di collocare la questione dei MSNA tra le priorità di ogni Stato membro. Infine, la Relazione intermedia della Commissione europea del 28 settembre 2012 enuncia delle conclusioni, le quali rappresentano il punto di svolta della gestione di questi giovani migranti, visti come categoria vulnerabile. Come tale, necessita di un'adeguata compattezza tra gli Stati membri per la garanzia e il pieno rispetto dei diritti del minore, osservando come principio guida e dominante quello dell'interesse superiore del minore.

¹¹ *La Spagna e la Francia hanno presentato le loro modalità di cooperazione con i paesi di origine mentre l'Italia ha spiegato in che modo procede l'OIM per rintracciare le famiglie. Nonostante le diverse soluzioni, gli Stati membri hanno potuto condividere in maniera costruttiva alcune regole e pratiche instaurate a livello nazionale. È stato pertanto proposto di elaborare un questionario allo scopo di catalogare le informazioni e condividere le migliori prassi in materia di ricerca delle famiglie.*

La Commissione fornirà le risorse necessarie, ma sarà poi compito dell'Unione europea a doverle utilizzare sfruttando al massimo le loro possibilità.

I minori stranieri non accompagnati rientrano tra le sfide più complesse ed urgenti ma attraverso la collaborazione e l'aiuto reciproco tra autorità nazionali, organizzazioni governative e non governative, è possibile giungere alla conclusione di soluzioni e accordi proficui, ponendosi anche l'obiettivo di intensificare la cooperazione e comunicazione con i paesi terzi di origine, di transito e di destinazione.

Vorrei a questo punto citare qualche informazione relativa ad un altro interessante documento, la Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione).

Nell'applicare tale Direttiva, gli Stati membri dovrebbero procedere affinché si rispetti l'interesse superiore del minore e dell'Unità familiare.¹²

*Il documento si rivolge "tutti i cittadini di paesi terzi e agli apolidi che manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale nel territorio di uno Stato membro, comprese la frontiera, le acque territoriali o le zone di transito, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti, nonché ai familiari, se inclusi nella domanda di protezione internazionale ai sensi del diritto nazionale"*¹³

Essendo quindi che l'accoglienza di persone con particolari esigenze risulta uno dei primi obiettivi dell'Unione, appare opportuno adottare norme in materia di accoglienza sufficienti da

¹² Si veda Direttiva 2013/33/UE, punto 9, il quale richiama la "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", la "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989" e alla "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali."

¹³ Si veda art. 3 co. 1, "Ambito di applicazione", Direttiva 2013/33/UE "del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione).

garantire loro una vita dignitosa e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri.

La Direttiva, inoltre, invita all'informazione nei confronti dei richiedenti su obblighi e benefici riconosciuti dall'UE in merito alle condizioni di accoglienza e sui gruppi di persone e organizzazioni che potrebbero offrire loro una specifica assistenza legale.¹⁴

Vorrei concentrare ora l'attenzione su come questa Direttiva tratta i MSNA e di ciò che suggerisce agli Stati per procedere.

All'articolo 23 emerge la figura del minore, la quale deve essere tutelata garantendo sicurezza, benessere e sviluppo sociale. Nella Direttiva vengono inoltre citati i "minori stranieri non accompagnati", come figure che necessitano un rappresentante che li assista e li rappresenti, così da garantire loro il rispetto dei diritti e la possibilità di assolvere i vari obblighi che gli spettano. Elemento fondamentale è che il minore venga informato tempestivamente della presenza al suo fianco di un soggetto esperto, il quale sarà assoggettato a periodici controlli e verifiche.

I MSNA potranno alloggiare presso *"familiari adulti, famiglie affidatarie, centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per i minori e altri alloggi idonei per i minori"*, nello Stato dove hanno presentato la domanda di protezione internazionale.

Gli Stati membri assicurano inoltre che durante la loro permanenza possano essere assicurate anche svariate attività nel tempo libero, consone alla loro età e che, se possibile, alloggino assieme ai loro genitori, fratelli o adulti che ne hanno la responsabilità per legge.

Particolare prudenza avviene nei confronti di quei bambini o ragazzi vittime di abusi, torture o sfruttamento, ai quali deve essere concesso un percorso di riabilitazione psichica con assistenza e consulenza.

¹⁴ Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, art 5 "Informazione". Ogni informazione deve essere fornita per iscritto e in una lingua loro comprensibile

Nella “Risoluzione del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori stranieri non accompagnati”, viene presentato invece un elenco di alcune raccomandazioni generali, precedute da diversi punti che il Parlamento europeo ha considerato.

Pur non essendo ad efficacia vincolante, riveste una notevole importanza poiché si esplicita il punto di vista del Parlamento con un’anticipazione dell’attività normativa successiva dell’UE sul tema dei minori non accompagnati.¹⁵

Inizialmente il documento riflette sulle condizioni dei minori, in particolare sul fatto che tra tutti, le bambine sono da sempre le vittime più a rischio, destinate molto spesso a soffrire a causa di abusi, sfruttamento sessuale e altre violenze.

Purtroppo, le varie dinamiche sono caratterizzate da tanti altri problemi, che non coinvolgono solo le ragazzine ma tutti i minori, diventando oggetti della tratta di essere umani, sfruttamenti lavorativi e sessuali.¹⁶

La realtà appare tragica ed è per questo che viene chiesto alla Commissione e agli Stati membri una forte vigilanza, attuando una maggiore cooperazione con gli organi di polizia giudiziaria e con il coordinatore antitrattra dell’UE al fine di individuare le potenziali vittime.¹⁷ È necessario inoltre impedire lo spostamento illecito di bambini da cui deriva il fenomeno del “contrabbando”, applicando controlli, metodi preventivi e sanzioni, facendo in modo che gli Stati membri abbiano sempre come obiettivo prioritario quello della lotta contro la tratta degli esseri umani.

¹⁵ Si osservi elenco lettere A-K, Risoluzione sopra citata. Ad esempio: “considerando che ogni anno migliaia di cittadini originari di paesi terzi o apolidi, di età inferiore ai 18 anni, arrivano soli sul territorio europeo o si ritrovano soli dopo il loro arrivo; . considerando che l’arrivo di molti minori è causato dai matrimoni forzati e che l’Unione europea deve adoperarsi ancora di più per contrastare tale fenomeno;

¹⁶ Si veda punti 1 e 9, “raccomandazioni generali”.

¹⁷ Si richiede alla Commissione e agli Stati membri il rispetto e l’applicazione della Direttiva 2011/36/UE (prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime), la Direttiva 2011/93/UE (lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile) e la Direttiva 2012/29/UE (norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato).

Il Parlamento rammenta che *“nell’UE i minori non accompagnati sono spesso trattati dalle autorità come delinquenti che hanno violato le leggi sull’immigrazione, anziché come individui con diritti in funzione dell’età e delle circostanze particolari”*.

Questo rappresenta, molto probabilmente, il vero motivo per il quale anche con il trascorrere degli anni, non si è prestata la giusta attenzione ad una situazione così urgente.

Come in tutti i testi normativi in merito ai MSNA viene ricordato che alla base di ogni decisione vi è il principio dell’interesse superiore del minore, con un invito diretto alla Commissione di adottare le corrette disposizioni legislative tenendo come punto cardine il principio appena citato.

Appaiono carenti le misure di protezione e non appropriate le condizioni di accoglienza dei minori non accompagnati ed è per questo che il Parlamento europeo attraverso la Risoluzione, condanna e denuncia tale situazione all’Unione europea.

Emerge inoltre come la strada migliore da seguire sia quella realizzata dalla stesura di un manuale che raccolga le varie basi giuridiche degli Stati membri al fine di permettere omogeneità e maggiore facilità nel cogliere le norme in materia di minori.¹⁸ Oltre alla frammentazione normativa tra Stati mancano anche dati e statistiche attendibili, da cui deriva una circolazione non affidabile di informazioni. L’ulteriore conseguenza è che, non conoscendo il fenomeno nella sua totalità, la gestione che ne discende non potrà mai essere efficace al 100%. L’obiettivo è quindi quello di raggiungere una conoscenza più approfondita, grazie alla quale si comprende davvero quelle che risultano essere le esigenze prioritarie. Il Parlamento europeo inserisce nella Risoluzione del 2013 sopra citata un elenco di linee strategiche vincolanti per

¹⁸ Si veda il punto 6, Raccomandazioni generali “Risoluzione 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori stranieri non accompagnati.

ciascuno Stato, sotto forma di norme minime comuni dettagliate per la gestione dei MSNA, preoccupandosi di regolare ogni fase del processo dall'arrivo del minore, alla sua permanenza nel tempo.

Gli Stati membri sono tenuti al rispetto degli obblighi internazionali ed europei, sotto il controllo della Commissione chiamata a monitorare le azioni intraprese da loro stessi.

Viene quindi conferito a ciascuno Stato l'obbligo di designare una figura incaricata ad affiancare ed assistere il minore al suo arrivo, fornire degli interpreti e traduttori che con la massima chiarezza spieghino quelli che saranno i loro diritti e la protezione che riceveranno durante la permanenza.

Ogni Stato dispone del divieto di condannare un minore per pene detentive e di negargli l'accesso all'ingresso della frontiera, per qualsiasi motivo, accompagnato dall'obbligo di identificazione al loro arrivo, e di collocamento poi verso servizi specializzati.

La Risoluzione invita esplicitamente la Commissione a prestare particolare attenzione alla fase dell'accertamento dell'età, e ad applicare pratiche migliori e più accurate, al fine di non causare danni irreparabili al bambino. Dapprima venivano usati metodi che generavano grandi margini di errore come l'osservazione della maturazione delle ossa o la mineralizzazione dei denti, ora viene chiesta una valutazione multidisciplinare e multidimensionale effettuata in modo scientifico.

Una delle prime fasi nel momento dell'arrivo, che poi è anche il vero obiettivo finale, è quello della ricerca al ricongiungimento familiare, sempre se coincide con l'interesse superiore del minore.

Risulta interessante in questo ambito, la sentenza della Corte di giustizia nel procedimento C-19/21 | *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid* (Rifiuto di prendersi cura di un minore egiziano non accompagnato). Al ragazzo in questione era stata negata la possibilità di ricongiungersi con lo zio, in quanto lo Stato membro dove risiedeva regolarmente quest'ultimo (Paesi Bassi), avrebbe

sostenuto di non essere in grado di conoscere l'identità del minore e la parentela tra i due. Inoltre, le autorità olandesi avrebbero citato il Regolamento di Dublino III che non prevedeva la possibilità per i ricorrenti di presentare ricorso contro il rifiuto di protezione internazionale. La Corte interviene, però, specificando che in questo ambito, il minore ha il diritto di presentare il ricorso in caso di rifiuto della presa in carico da parte dello Stato in cui risiede un familiare. Si sottolinea infine come in caso di MSNA il Regolamento di Dublino III, vada letto in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Il vero traguardo è quello di raggiungere soluzioni durature che possano permettere una vita di stabilità e certezze, cercando di eliminare il più possibile la precarietà.¹⁹

Gli Stati membri, nella lettura di tale documento, trovano un elenco di quelli che sono i diritti da garantire ai minori durante la loro permanenza nel nostro territorio, il cui rispetto viene da un tutore o una persona responsabile ad accompagnarlo e rappresentarlo.²⁰

I minori stranieri non accompagnati hanno il diritto ad un alloggio consono all'età di cui si tratta con condizioni sanitarie adeguate e che permetta loro una vita dignitosa, con del tempo libero e spazi e attrezzature adeguate.

Inoltre, spetta a ciascuno di loro l'assistenza legale e psicologica, cure mediche appropriate e l'accesso a servizi sanitari per il rispetto del, prioritario fra tutti, "diritto alla salute".

Un'attenzione minuziosa deve essere prestata per coloro che hanno sofferto abusi, sfruttamento e violenze di ogni genere, ai quali si dovranno riservare assistenze specifiche e prioritarie.

¹⁹ Il Parlamento europeo condanna le situazioni di precarietà che i minori spesso vivono raggiungendo l'età adulta. Si chiede agli Stati di elaborare "progetti di vita personalizzati" creati appositamente per ciascun minore.

²⁰ La persona è chiamata ad avere una formazione specifica e continua nel tempo sulla normativa in materia di asilo, immigrazione e sulle problematiche relative ai MSNA. Deve agire in piena indipendenza ed essere sottoposta a controlli regolari. La scelta deve essere accurata in quanto influenzerà l'intera vita del minore.

Sono diritti fondamentali secondo il Parlamento europeo anche quello dell'accesso all'istruzione, all'informazione, all'utilizzo dei media come forma di comunicazione, al riposo e alla manifestazione della propria religione.

Il minore deve essere accompagnato nella valorizzazione della propria identità, nel percorso della conoscenza di sé e dei propri valori culturali e soprattutto nel delicato passaggio all'età adulta.

Possiamo quindi comprendere come, questo e ogni altro documento normativo dell'Unione europea, rappresentino un gradino in più verso la realizzazione del progetto di miglioramento della gestione dei MSNA, con un maggior impegno da parte dei singoli Stati.

Nella Comunicazione della Commissione europea del 12 aprile 2017, "La protezione dei minori migranti" vengono riportati i miglioramenti ottenuti nel corso degli anni grazie al Piano d'azione sui minori stranieri non accompagnati 2010-2014. Viene analizzato il fenomeno dal punto di partenza sostenendo che il primo problema sussiste proprio nelle cause per cui i minori intraprendono questo pericoloso viaggio come guerre, catastrofi naturali, scarse opportunità sociali o economiche e sfollamenti forzati. È assurdo pensare di risolvere un problema lavorando sulle conseguenze, se prima non si parte dalle cause che lo hanno creato. Con l'adozione del quadro del partenariato nel 2016, la migrazione è stata posta al centro della politica estera dell'Ue cercando quindi di risolvere la base da cui nasceva l'intero problema. Le azioni ritenute determinanti dalla Commissione erano il sostegno attraverso interventi umanitari, finanziamenti in progetti, la diffusione di campagne di sensibilizzazione e lo sviluppo di sistemi di protezione nei paesi partner.

L'esempio concreto di uno dei risultati ottenuti è stato riportato nella Comunicazione appena vista descrivendo come a Londra nel 2016 si siano attivati per contrastare la grandissima crisi siriana. Dopo

aver compreso che la maggior parte delle vittime erano bambini, la Commissione ha proceduto per il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla Conferenza di Londra, cercando di garantire l'accesso all'istruzione a tutti i minori rifugiati.

Il problema seguente a quello delle cause profonde per cui i minori intraprendono il viaggio, si manifesta al loro arrivo. Nel momento esatto in cui entrano nei nostri territori la prime fasi sono quelle del riconoscimento e identificazione, fasi rilevanti poiché determinanti per il futuro del minore. I procedimenti dovrebbero essere omogenei in tutti gli Stati, questo è il vero obiettivo per il quale si sta lavorando da moltissimi anni. Il problema sussiste per i minori non accompagnati, i quali vengono spesso presi di mira da trafficanti diventando in un attimo vittime di violenze e abusi.

Ciò che viene chiesto all'Europa è una rapida identificazione per un inserimento immediato nel sistema di protezione all'arrivo, un rafforzamento del ruolo del tutore che viene affiancato al minore non accompagnato, procedure più fluide per permettere il ricongiungimento familiare, condizioni di accoglienza consone e di assistenza appropriate e successivamente sistemi di integrazione per il futuro del bambino. L'importante è che si tenga sempre in considerazione che se a fare ingresso nei nostri territori sono minori e per lo più non accompagnati, l'intero procedimento deve obbligatoriamente avere la precedenza e priorità.

Le linee guida fornite dalla Commissione indicano agli stati membri la strada da seguire, ponendo le basi per una migliore cooperazione e senso di responsabilità tra i vari paesi coinvolti.

3 SITUAZIONE ATTUALE

“Oggi ci sono più bambini bisognosi di assistenza umanitaria che in qualsiasi altro momento della storia recente. Devono fare i conti con un mix letale di crisi: conflitti, sfollamento e migrazioni, epidemie e malnutrizione crescenti; il cambiamento climatico aggrava tali crisi scatenandone di nuove.”²¹

Osservando i numeri e le prospettive future, la situazione appare drammatica.

In merito alla situazione dell’Unione europea, il 5 maggio 2022, l’Eurostat ci ha resi a conoscenza del fatto che 23.255 richiedenti asilo sono stati valutati come minori stranieri non accompagnati, con un aumento del 72% rispetto al 2020, dovuto alla crescita del numero di MSNA provenienti dall’Afghanistan e dalle guerre scoppiate in Ucraina.

L’Unione viene appoggiata costantemente da organi come UNICEF e UNHCR e da partner governativi e della società civile, i quali cercano almeno di ridurre i rischi ai quali i minori vanno incontro²². Un esempio concreto è la creazione di “punti blu”, necessari al fine di “identificare i minori non accompagnati e separati e garantire la loro protezione dallo sfruttamento e fungere da hub per l’accesso ai servizi essenziali”²³

La situazione è peggiorata in seguito alla guerra scoppiata in Ucraina, dove l’emergenza è divenuta poi centrale nel tema dei minori stranieri non accompagnati. Siamo in attesa di dati attendibili in merito al 2023, ma limitandoci a dare uno sguardo al 2022, vediamo 2 milioni di rifugiati bambini dall’Ucraina a cui si aggiungono 2,5 milioni di bambini sfollati al suo interno.

²¹ Fonte: Eurostat (codice dati online: migr_asyappctza).

²² Pavesi N., Valtolina G. G., Le buone pratiche nell’accoglienza dei minori non accompagnati in Italia. Sistemi di inclusione e fattori di resilienza, Franco Angeli, 2020

²³ Fonte: Unicef

I minori più fortunati riescono ad arrivare in Polonia, Romania, Moldavia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca ma gli sfortunati vengono bloccati prima, in traffici umani.

Il Parlamento europeo si è attivato con la Risoluzione del 7 aprile 2022 ²⁴, fissando un elenco di punti chiave in materia di protezione dei minori e dei giovani in fuga dalla guerra in Ucraina. Viene sottolineato inoltre come alla base di ogni decisione non debba mai mancare il principio cardine dell'interesse superiore del minore e si chiede agli Stati di considerarlo, indipendentemente dalla propria origine sociale o etnica, genere, orientamento sessuale o religione. La vera svolta secondo il Parlamento si otterrebbe dalla creazione di corridoi umanitari al fine di mantenere in sicurezza coloro che si trovano in fuga, avendo quindi a disposizione di passaggi sicuri per il loro viaggio. Gli Stati sono tenuti a cooperare tra loro, condividere più possibile le informazioni, nei limiti delle norme sulla protezione dei dati. In questo modo si facilita inoltre il ricongiungimento familiare, situazione in cui il minore si sentirebbe maggiormente protetto ed effettivamente si troverebbe al sicuro da tratte di esseri umani e abusi.

Sebbene inizialmente possa non essere possibile, il Parlamento europeo chiede che i contatti con la famiglia d'origine vengano mantenuti e che si interrompano adozioni che possano contrastare l'interesse superiore del minore.

La Risoluzione sopra citata in merito alla crisi in Ucraina vuole far in modo che ci sia una collaborazione con le autorità ucraine e le organizzazioni internazionali, al fine di identificare e registrare i minori arrivati nell'UE. Per quanto riguarda quelli non accompagnati chiede che si attivino servizi di monitoraggio, contattando immediatamente dei servizi sociali.

²⁴ Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla protezione dell'Unione nei confronti dei minori e dei giovani in fuga dalla guerra in Ucraina (2022/2618(RSP)).

Una situazione critica, quella di questo paese, che porta ad un aumento drastico dei numeri dei minori soli in fuga, va ad amplificare quelli che sono i problemi di una realtà che già si presentava drastica nel 2021.

In Italia invece, negli ultimi dieci anni sono arrivati 100.000 minori stranieri non accompagnati via mare e il dato spaventoso è che alla metà di luglio 2023, 11 minori ogni settimana hanno perso la vita proprio durante il viaggio nel Mediterraneo.

Capitolo 2: Aspetti problematici nella gestione dei MSNA

4 IDENTIFICAZIONE E DETERMINAZIONE DELL'ETÀ

Per "accertamento dell'età" si intende la procedura utilizzata per determinare l'età di un individuo, associandola comunemente ad esami di tipo medico, andando a stimare l'età cronologica di un soggetto attraverso la sua età biologica. Questo concetto assume una forma diversa quando si prendono in considerazione dei minori non accompagnati, ai quali si andrà ad utilizzare un approccio olistico. Il metodo consiste nello "stimare l'età cronologica di un individuo attraverso la raccolta e l'analisi di ogni elemento documentale e testimonianza rilevante, così come la valutazione della sua maturità psico-sociale, cognitiva e fisica" ²⁵

Nella maggior parte dei casi, è proprio la mancanza di documenti e prove di identità affidabili che fanno ricorrere le autorità competenti ad altri metodi e procedure di accertamento.

A livello europeo, purtroppo, permane tutt'oggi una frammentarietà normativa a causa della pluralità di modalità e pratiche nei diversi Stati membri. Oltre al problema della disomogeneità, vi è da sottolineare che a livello comunitario mancano delle vere e proprie norme in merito, causando una gestione caotica delle pratiche di riconoscimento dei soggetti al loro arrivo nel territorio. A dimostrare quanto appena detto è l'assenza di un quadro normativo internazionale e la presenza invece di principi da seguire, indicazioni e raccomandazioni.

²⁵ Approccio olistico: approccio multidisciplinare e multidimensionale che prevede un colloquio sociale approfondito, una visita pediatrica-auxologica, una valutazione neuropsichiatrica/psicologica, tutti sempre con l'ausilio di un mediatore interculturale.

Sorprendenti invece i risultati registrati da parte dell'Italia, grazie ai quali, dal 2017 si è posta come punto di riferimento nel panorama europeo.²⁶

Sembra però si stia procedendo con il tempo ad un allineamento tra la giurisprudenza nazionale e quella sovranazionale.

L'età assume importanza, nel sistema europeo comune d'asilo, per la selezione delle regole e procedure migratorie applicabili, nell'ambito dell'esame della domanda del richiedente.

Nello specifico, la minore età determina l'applicazione di norme diverse con riferimento ai presupposti e alle modalità di trattenimento²⁷, al trasferimento nello Stato competente secondo il Regolamento 604/2013/UE del 26 giugno 2013 (Regolamento di Dublino III) e alle decisioni di allontanamento a norma della Direttiva 2001/40/CE del 28 maggio 2001 (relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi), nonché in ordine alle condizioni di accoglienza e assistenza. Molto interessante è anche quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea, con la sentenza C-441/19 del 14 gennaio 2021²⁸ in materia di rimpatri definendo vietato il rimpatrio del minore, laddove non può essere garantita un'accoglienza adeguata. La Corte dichiara l'obbligo per lo Stato membro di accertarsi sulla situazione dello Stato interessato a ricevere il minore. È proprio in questa sentenza che appare centrale l'età, in quanto la Corte nega la possibilità di valutare l'adeguata accoglienza di uno Stato,

²⁶ Si veda l. n. 47/2017, comunemente nota come legge Zampa. Volta a superare le incertezze interpretativa e a colmare le lacune normative riscontrate in precedenza, la riforma introdotta dalla legge Zampa ha voluto combinare le diverse esigenze di omogeneità, semplificazione e codificazione aggiuntiva, ricevendo il plauso europeo per l'approccio particolarmente promettente impiegato nel delineare alcune misure a tutela della specifica condizione di vulnerabilità dei MSNA).

²⁷ Ai sensi dell'art. 11, Dir. 2013/33/UE del 26 giugno 2013.

²⁸ Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch — Paesi Bassi) — TQ / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Causa C-441/19), G.U. C 270 del 12.8.2019; <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CA0441&from=SK>

attraverso una distinzione basata al solo criterio dell'età dei minori stranieri non accompagnati.

L'impossibilità di determinare l'età di un individuo comporta l'incompleta identificazione del soggetto e da questa possono derivare serie conseguenze.

L'identificazione del minore purtroppo non è immediata e tanto meno semplice da effettuare, l'assenza di documenti e familiari che possano testimoniare aiutando nel riconoscimento, complicano le dinamiche identificative. I documenti possono essere stati persi durante il viaggio o essere addirittura inesistenti a causa del basso tasso di registrazione delle nascite in alcuni paesi di origine.

L'accertamento dell'età innanzitutto avviene solo se necessario, non è una prassi sistematica ma subentra nel momento in cui ci sia un dubbio fondato da verificare al fine di preservare l'identità ed evitare ripercussioni sullo stato psicologico del minore. In caso di incertezza e di seguente presunzione della minore età, il trattamento applicato deve essere tale da garantire la tutela e protezione dei diritti di quest'ultimo.

Prima di ogni tipo di procedimento, le autorità competenti si devono assicurare che il minore venga informato e soprattutto sia consapevole del percorso che andrà ad intraprendere, di quelli che saranno i metodi e le possibili conseguenze. Solo allora e con il suo libero consenso si può procedere senza alcun problema. In caso di rifiuto, non si procede con la presunzione della maggiore età ma si avvierà una fase di ascolto delle ragioni di tale scelta che comunque non incideranno sull'esito della domanda di protezione internazionale.

In merito alla privacy e alla protezione dei dati personali, la Corte europea avrebbe definito che le procedure di riconoscimento

rientrerebbero all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, riguardante il rispetto della vita privata e familiare.²⁹

Le autorità preposte all'immigrazione possono legittimamente occuparsi dei dati personali del minore sempre secondo procedure conformi alla legge.

Poiché nessun metodo medico ³⁰ e non medico andrebbe a determinare con esattezza l'età dell'individuo, l'approccio olistico affiancato a procedure multidisciplinari, assicura una valutazione certamente più completa. Gli esperti in merito analizzeranno non solo l'aspetto fisico ma andranno a tener conto anche della maturità sociale, psicologica, del vissuto e della vulnerabilità del minore. Se si osservasse solo ed esclusivamente il corpo per dare un risultato in merito all'età, non si terrebbe in considerazione delle differenze esistenti tra lo sviluppo fisico tra i diversi gruppi etnici. Un particolare test del 2019 ha fatto emergere come fossero notevoli le divergenze dello sviluppo nelle persone africane rispetto a quelle asiatiche e come condizioni di stress e situazioni climatiche particolari potessero influire nello sviluppo fisico dei soggetti.³¹

Possiamo dedurre quindi come le analisi cliniche portino a margini di errori troppo elevati non tenendo in considerazione svariati fattori, invece essenziali.

²⁹ L'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dispone: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

³⁰ Tra i vari metodi utilizzati troviamo l'osservazione dei denti, l'analisi radiografica delle ossa del polso, della clavicola e dei denti, l'analisi dello sviluppo fisico e l'osservazione della maturità sessuale. Anche se presentano diverse criticità, sono procedure ancora molto frequenti.

³¹ Alshamrani K., Messina F. e Offiah C.A., «Is the Greulich and Pyle Atlas Applicable to All Ethnicities? A Systematic Review and Meta-Analysis», *European Radiology* 29, n. 6 (giugno 2019).

L'incarico viene affidato a degli esperti competenti, dotati di esperienza e competenze multidisciplinari, i quali attiveranno metodi non invasivi, sicuri e rispettosi della dignità dell'individuo.

Il tutto va realizzato mettendo al primo posto la tutela dei diritti e dell'integrità psico-fisica del minore.

Un rappresentante totalmente indipendente, inoltre, affiancherà il minore in ogni fase del riconoscimento, al fine di assisterlo e promuoverne il suo superiore interesse. L'obiettivo, infatti, è quello di utilizzare il meno possibile metodi medici, preferendo una valutazione più ampia, basata sull'ascolto e la conoscenza del minore.³²

Il processo dell'accertamento dell'età, pur essendo delicato e determinante, può portare non sempre a risultati del tutto corretti.

Viene ammessa, quindi, la possibilità di un margine di errore, purché sia tenuto in considerazione e specificato nel documento di riconoscimento.

Il diritto d'appello, per risultare effettivo, necessita inoltre di essere accompagnato da un atto scritto, comunicato in una lingua comprensibile al minore, il quale potrà impugnarlo e avere a disposizione di un supporto legale gratuito.

In Unione europea, qualora il soggetto venga riconosciuto come minore, avrà diritto a vantaggi nel corso della procedura di asilo, all'accesso a strutture e servizi di supporto adeguati e all'esenzione delle procedure di trasferimento verso altri Stati membri nel quadro del Regolamento di Dublino³³.

Dopo aver analizzato la gestione del fenomeno della determinazione dell'età nel primo luogo di ingresso, è interessante

³² Barbaro Foschino M. G., *Minori stranieri non accompagnati tra vulnerabilità e resilienza. Percorsi di accoglienza, presa in carico, tutela e cura*, Franco Angeli, 2021.

³³ Entrato in vigore il 1° gennaio 2014, definisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide.

andare ad osservare come poi si evolve la situazione nel secondo paese di approdo.³⁴

Attraverso uno studio riportato da European Asylum Support Office (EASO)³⁵ è emersa ancor di più la diversità legislativa in merito all'organizzazione di processi identificativi dei migranti stranieri. Viene sottolineato come l'aspetto problematico riguardi la determinazione dell'età e si concentra su una questione in particolare che è "in quale misura gli Stati membri dell'Unione europea tengono conto, nel proprio accertamento, del risultato di una determinazione dell'età effettuata da un altro Stato membro?" Nel momento in cui il soggetto viene trasferito, alla difficoltà della mancanza di documenti personali si aggiungono le informazioni provenienti dal primo Paese, le quali influenzeranno inevitabilmente le future decisioni sulla determinazione dell'età. Nel caso in cui sia stata presentata la domanda d'asilo, un ipotetico disconoscimento della minore età, comporta conseguenze pregiudizievoli sul piano delle garanzie e tutele.

La condizione ideale sarebbe quella in cui lo Stato di "secondo approdo" si impegni a verificare, in conformità del diritto vigente, l'effettività della determinazione dell'età effettuata da un altro Stato membro. Alla base, è importante ricordare come legittimità e adeguatezza dei mezzi impiegati determinino efficacia e regolarità dei procedimenti di identificazione. Il problema, però, sta proprio nella differenza del quadro normativo in merito alla determinazione dell'età dei minori non accompagnati.

Ogni Stato tuttora conserva la propria competenza sul definire le condizioni di accoglienza e di permanenza nel proprio territorio, nel rispetto comunque delle fonti internazionali, dell'Unione europea e del diritto nazionale e di eventuali interventi futuri.

³⁴ Alessandria L., Diritto, Immigrazione e Cittadinanza Fascicolo n. 3/2022, La determinazione dell'età dei richiedenti asilo nei paesi di "secondo approdo": in dubio pro software?

³⁵ La Relazione 2021 dell'EASO sull'asilo che si basa su diverse fonti e sulle prospettive delle autorità nazionali, delle istituzioni dell'UE e delle organizzazioni internazionali, funge da riferimento per gli ultimi sviluppi in materia di protezione internazionale in Europa.

Si deduce quindi come il procedimento che porta al riconoscimento o allo status di rifugiato venga disciplinato da una normativa multilivello, ma interessante è andare a cogliere il margine di discrezionalità che ciascun Paese membro possiede in merito. Nonostante sembra siano assenti norme che esplicitamente spieghino ciò, possiamo richiamare l'art 25, par. 5 della Direttiva 2013/32/UE³⁶, "Garanzie per i minori stranieri non accompagnati", dove viene riconosciuto agli Stati il potere di effettuare visite mediche ai fini dell'accertamento dell'età del MSNA, qualora basandosi su dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, sorgano dubbi.

Se da un lato la non diretta applicabilità della Direttiva 2013/32/UE (chiamata anche Direttiva sulle procedure) sopra menzionata sembrerebbe conferire ampia autonomia agli Stati in merito "ai mezzi e alla forma" con cui adempiere agli obblighi previsti, dall'altro la stessa Direttiva, attraverso alcune chiare disposizioni e la vigenza di obblighi previsti da norme di *self-executing* di fonti internazionali, concorrono a limitarne la discrezionalità nell'attuazione.

La presenza di valori e ideali comuni non ha ancora permesso la creazione di un regime uniforme nel sistema europeo.

Osserviamo però come ogni competenza da parte dello Stato trovi alla base dei principi comuni da rispettare come quello dell'interesse superiore del minore³⁷ e del beneficio del dubbio. Quest'ultimo concetto viene recepito diversamente tra i vari ordinamenti, i quali lo riconoscono dandone però una definizione propria.

³⁶ Art 25, par. 5 Dir sopra citata. "Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda di protezione internazionale, laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, gli Stati membri nutrano dubbi circa l'età. Se in seguito gli Stati membri continuano a nutrire dubbi circa l'età del richiedente, considerano il richiedente un minore."

³⁷ Art 25, par.6 Dir. sopra citata. "L'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, della presente direttiva".

In alcuni trova applicazione nel caso in cui il giudice non abbia una ragionevole certezza sull'età della persona, dopo aver esaurito tutte le modalità di indagini possibili; mentre in altri opera in favore del minore, la cui età viene contestata e si sostiene che durante i procedimenti di verifica, costui debba essere considerato come tale fino all'accertamento della situazione contraria.³⁸

Possiamo quindi concludere dicendo che nonostante un'autonomia procedurale in merito all'accertamento dell'età, ampio spazio è riservato al principio di fiducia tra gli Stati membri.³⁹ Questo principio trova come fondamento la leale collaborazione prevista nel Trattato dell'UE, il quale opera nella garanzia della libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi, limitando lo svolgimento di controlli, ispezioni e accertamenti a casi eccezionali. Si arriva dunque a comprendere come ci sia la presunzione che nel Paese d'origine si siano rispettate le norme del diritto dell'Unione europea.

Si può quindi sottintendere che questo vale anche per l'accertamento dell'età che dapprima viene svolta nel primo Paese d'approdo e di conseguenza dovrebbe essere confermata in modo fiducioso dal secondo Stato in cui il minore giunge. Le autorità accertanti nel secondo Paese beneficiano di informazioni recepite e registrate nei sistemi informativi europei, riportati dallo Stato di primo ingresso e in caso di dubbio potranno procedere ad un'interlocuzione con quest'ultimo, al fine di ottenere una migliore comprensione delle modalità con cui si sono svolte le procedure, così anche da valutarne l'attendibilità.

³⁸ Collegamento con "presunzione della minore età" che permette al minore di ricevere le varie assistenze necessarie mentre si svolgono le procedure di accertamento.

³⁹ Il principio della fiducia reciproca tra Stati si fonda su due principali meccanismi in ambito delle politiche migratorie dell'Unione europea: il primo è previsto dal reg. 604/2013/UE del 26.6.2013 (c.d. regolamento Dublino III) in riferimento alla determinazione del Paese competente a esaminare la domanda di asilo, e al relativo trasferimento del richiedente nello Stato di primo ingresso; il secondo è il sistema di riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento relative a cittadini di Paesi terzi, che è disciplinato dalla dir. 2001/40/CE del 28 maggio 2014.

In almeno nove Stati membri la regola è ben diversa, i risultati riportati dal precedente Stato vengono automaticamente accettati. Indipendentemente da quale regola si applichi, la fiducia reciproca non rappresenta una giustificazione al venir meno degli obblighi comunitari. In definitiva quindi, se lo Stato di “secondo approdo” accerta delle inosservanze o inattendibilità, può sicuramente approfondire.

4.1 CASO DARBOE E CAMARA CONTRO ITALIA

Per approfondire il fenomeno dell'accertamento e determinazione dell'età vorrei riportare un caso che dimostra realmente la problematica, basandomi su un'analisi di alcuni fatti accaduti recentemente.

Il seguente caso riguarda due minori stranieri non accompagnati, richiedenti asilo, inseriti in un centro di accoglienza sovraffollato per adulti, per un periodo di quattro mesi, con conseguente violazione degli articoli 3, 8 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.⁴⁰

Il Signor Camara dichiara di essere arrivato nelle coste della Sicilia nel 2016 e di essere stato trasferito in un centro di accoglienza per adulti a Cona (Venezia). I suoi rappresentanti hanno informato la Corte di aver perso ogni tipo di contatto, elemento che invece dovrebbe essere costante in ogni rapporto con i minori migranti. Situazione diversa per il Signor Darboe che dichiara di aver espresso oralmente la sua minore età e la sua volontà di protezione internazionale. Il problema sussiste dal momento in cui, non gli

⁴⁰ Art 3 CEDU: Proibizione della tortura.
Art 8 CEDU: Diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Art 13 CEDU: Diritto a un ricorso effettivo.

viene fornita nessuna informazione, in merito alle procedure di presentazione di domanda sulla protezione internazionale. A seguito della ricezione di una tessera sanitaria, che indicava come età "diciassette anni" ed essere stato inserito in un centro per adulti, la Prefettura ordina a Darboe un accertamento dell'età.

A seguito di esami medici, attraverso il metodo di Greulich e Pyle⁴¹, viene riportata nei referti la maggiore età.

Il ragazzo, però, sostiene di non aver espresso nessun consenso a sottoporsi a tali esami, precisando come nel referto non ci fosse nessuna indicazione in merito al margine di errore.

Darboe, affiancato da difensori, presentò il ricorso alla Corte, al fine di ottenere la nomina di un tutore e il riconoscimento dei suoi diritti come richiedente asilo minore non accompagnato.

I rappresentanti riportarono, quindi, le garanzie negate al ragazzo, quali ad esempio la possibilità di avere colloqui affiancato da interpreti, spiegazioni sulle procedure di presentazione della domanda di protezione e un alloggio provvisorio adatto alla sua situazione, in attesa del riconoscimento.

Il ricorrente descrive le sue condizioni di permanenza, con dettagli che fanno emergere come il luogo, non fosse consono alla sua vulnerabilità.

Venne inserito in un contesto di adulti, dove assisteva periodicamente a situazioni di alcol, sostanze stupefacenti e violenza, tali da non potergli garantire una tutela in quanto minore.

Darboe chiede, pertanto, il trasferimento in un centro per minori, assistito dai suoi rappresentanti che presentano documentazioni

⁴¹ Il metodo di "Greulich e Pyle" utilizza quali indicatori le ossa del polso e della mano. Secondo il rapporto "Determinazione medica dell'età dei giovani migranti" (JRC Centro comune di ricerca – Scienza per la relazione politica, Commissione europea, 2018), i marcatori ossei del polso e della mano "consistono nella valutazione della forma e delle dimensioni degli elementi ossei, nonché del grado di ossificazione epifisaria. La valutazione è eseguita facendo un confronto con un atlante radiografico (in particolare quello di Greulich e Pyle del 1959). L'atlante di Greulich e Pyle distingue 31 immagini di individui di sesso maschile e 27 immagini di individui di sesso femminile. Ogni immagine è considerata una singola fase. Numerosi studi hanno indagato sulla corrispondente distribuzione per età riguardo a ciascuna di tali fasi".

necessarie, al fine di dimostrare come il metodo utilizzato non fosse affidabile e che quindi, a seguito di un ulteriore accertamento attraverso il metodo TW3⁴², l'età risultava uguale a quella dichiarata inizialmente dal giovane. Nella sentenza della Corte vengono citate diverse Direttive dell'Unione europea che richiamano elementi interessanti in merito al caso sopra citato. L'articolo 31 della "Direttiva 2011/95 dell'Unione europea recante norme sull'attribuzione, ai cittadini di paesi terzi, o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché del contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)" riporta la necessità di assegnare dei rappresentanti o tutori ai minori non accompagnati, in modo tale da tutelare esigenze e diritti. Gli Stati membri, prima di tutto, si assicurano che i minori vengano collocati presso familiari adulti o famiglie affidatarie, o in centri specializzati per minori.

La Direttiva 2013/32 dell'UE (la cosiddetta "direttiva procedure di asilo", "recante norme comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale") viene citata nella sentenza del caso Darboe e Camara in merito alle garanzie dei MSNA.

All'articolo 25 di tale Direttiva, infatti, emergono diversi elementi negati nel caso sopra citato come ad esempio il fatto che il minore debba essere informato sulla nomina del suo rappresentante e sulle varie conseguenze procedurali a cui può venire sottoposto, come visite mediche per l'accertamento dell'età. Nessun esame medico può essere effettuato senza il consenso del minore, il quale dovrà essere a conoscenza, non solo di ciò, ma anche delle varie conseguenze che avranno i referti. L'articolo 25, inoltre, sottolinea come il rifiuto, non debba essere assolutamente motivo di

⁴² Metodo di determinazione dell'età pubblicato nel 2001, considerato più affidabile rispetto al Greulich e Pyle.

respingimento della domanda di protezione internazionale. Interessante è dunque andare a comprendere il motivo di tale rifiuto, attraverso la possibilità per il minore di sostenere diversi colloqui, affiancato da persone competenti, al punto di proteggere i suoi bisogni.

Nel caso Darboe e Camara si sostiene che si sia trattato di un solo colloquio, in assenza oltre tutto di interpreti.

Inoltre, l'Italia, collocando i ragazzi in centri per adulti, non ha rispettato l'art 23 della Direttiva 2013/33 dell'Unione europea (la cosiddetta "direttiva condizioni di accoglienza", "recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale). L'articolo sottolinea l'importanza di valorizzare l'interesse superiore del minore, assicurandogli un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale e sociale, permettendogli di svolgere attività nel tempo libero consone alla loro età.

Tutto ciò purtroppo non si è verificato nel caso di cui mi sto occupando.

Nella situazione di Camara, la Corte dichiara che non sia più giustificato proseguire l'esame del ricorso depositato, in quanto la perdita dei contatti tra rappresentanti e ricorrente viene vista come assenza di interesse a proseguire il ricorso. Viene dichiarato, inoltre, come la Corte non abbia assistito a nessuna insistenza da parte dei rappresentanti a procedere con l'analisi della situazione del ragazzo. Di conseguenza, la Corte dichiara che la presente parte del ricorso deve essere cancellata dal ruolo.

Nella situazione di Darboe, invece, il ragazzo dichiara di essere stato collocato in un centro per maggiorenni nonostante la sua minore età, di non aver avuto l'assistenza di un tutore o rappresentante, di aver riscontrato difficoltà nell'esprimere le sue esigenze in assenza di un interprete e di non aver avuto accesso a informazioni legali necessarie, per la presentazione della domanda di protezione. Non appena gli viene affiancato un esperto

competente, l'invio della domanda è stato tempestivo ma senza alcuna risposta. La Corte invoca l'articolo 8 della CEDU, violato dalle autorità italiane, non avendo agito con diligenza. L'Italia non ha osservato quanto segue "1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata (...) e 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui."

Per quanto riguarda la determinazione dell'età, la Corte, esprime chiaramente i fatti da cui si denota come sia stato violato il diritto del ricorrente, di essere informato nel quadro della procedura di determinazione dell'età.

Il ragazzo, dopo aver dichiarato la sua minore età, ha vissuto quattro mesi in un centro per adulti, solo un mese dopo il suo arrivo è stato sottoposto senza alcun suo consenso ad esami di accertamento. Il referto, oltre a non essergli stato notificato, non presentava nessun margine di errore; dunque, il ragazzo non aveva possibilità di presentare appello. In seguito alla presentazione di un'istanza al Tribunale di Venezia per ottenere la nomina di un tutore, Darboe non riceve nessuna risposta, ma successivamente viene trasferito in un centro per minori.

La Corte, nella conclusione della sentenza, si esprime contro le autorità italiane, le quali non hanno dimostrato tutela del rispetto della vita privata di un minore straniero non accompagnato, violando il principio della presunzione della minore età. Prosegue definendo come la determinazione dell'età, secondo il diritto interno e quello dell'UE, oltre ad avvenire previo consenso, debba vertere su metodi olistici e multidisciplinari. Il rispetto della vita privata, inoltre, viene lesa se si osservano i quattro mesi trascorsi all'interno

del centro per maggiorenni, luogo in cui viene pregiudicato il diritto del minore allo sviluppo personale e all'interazione con gli altri. Non solo l'articolo 8 della CEDU risulta al centro dell'attenzione della sentenza, ma anche l'articolo 3 viene invocato dalla Corte. La Convenzione tratta il divieto di tortura scrivendo quanto segue "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti". Il ricorrente infatti ha lamentato le condizioni vissute all'interno del centro di accoglienza, sovraffollato, destinato a adulti e carente di assistenza legale e psicologica.

5 I MINORI VITTIME DI VIOLENZA

I problemi in merito al sistema dei minori stranieri non accompagnati non si limitano a quanto visto nel capitolo precedente, ma nascondono un lato molto più delicato ed oscuro, quello della tratta degli esseri umani. Da sempre viene concepita come un'emergenza, ma ad oggi viene vista come una delle prime priorità da fronteggiare dell'Unione Europea. Si tratta di una grave violazione dei diritti umani, dichiarata più volte come tale dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e definita nella sua accezione moderna, per la prima volta, dalla "Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale", sottoscritta in occasione della Conferenza di Palermo nel 2000. Tra le vittime di tale fenomeno spiccano per vulnerabilità minori migranti non accompagnati, inseriti in un mercato illegale tra violenze e sfruttamenti lavorativi o addirittura sessuali.

I dati contenuti nel report "Global Report on Trafficking in Persons" (UNODC,2020) attestano che le persone minori di età sembrano essere il secondo gruppo di vittime più numeroso dopo le donne. Infatti, 1 vittima su 5 è una bambina, generalmente vittima di

sfruttamento sessuale nel 72% dei casi e di sfruttamento lavorativo nel 21%. I bambini, invece, sono vittime di sfruttamento lavorativo nel 50% dei casi, ma anche di sfruttamento sessuale (27%) o altre forme di sfruttamento, tra cui l'accattonaggio.⁴³

Si è a conoscenza, purtroppo, anche di come vengano sottoposti a violenze sin dall'inizio del viaggio e di come continuano a subirne durante e dopo l'arrivo nel paese di destinazione.

Save the Children riporta, inoltre, come molto spesso i minori vengano coinvolti in tale sistema con l'obiettivo di saldare i debiti contratti a causa del viaggio. Il vero problema deriva soprattutto dalla caratteristica di "invisibilità" che il fenomeno della tratta dei minori porta con sé. Questo aspetto sorge dalla carente tracciabilità, dovuta dallo spostamento continuo che i minori subiscono non appena giunti in un territorio dell'UE.

Il momento cruciale è l'arrivo dei minori nel paese di destinazione, dove il tutto deve procedere con la massima attenzione, soprattutto nell'identificazione. Questo perché, molto spesso, sono costretti dagli sfruttatori a negare la minore età anche quando risulta palese e visibile, così da non farli usufruire del sistema di protezione internazionale.⁴⁴

Divergenze di impostazione giuridica che continuano a sussistere tra gli Stati della comunità internazionale, hanno indotto la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale a distinguere nei suoi due protocolli aggiuntivi, rispettivamente "la tratta degli esseri umani (trafficking in persons)" e "il traffico di migranti (migrant smuggling)". Il primo concetto viene definito come "il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della

⁴³ Pratica che consiste nel chiedere l'elemosina, in genere per motivi di disagio economico e sociale. Di solito viene praticato in luoghi pubblici come strade, incroci semaforici, piazze e parchi urbani.

⁴⁴ Save the Children, Piccoli schiavi invisibili, I minori stranieri vittime di tratta e sfruttamento, Italia Onlus, luglio 2017

forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi".⁴⁵

Diverso invece è lo "smuggling of migrants" che si considera come il "procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente." ⁴⁶

Un altro documento normativo che costituisce una fonte internazionale rilevante in questo grande tema è la "Convenzione del Consiglio d'Europa di Varsavia del 2005 n. 197 sulla lotta contro la tratta di esseri umani", un documento che mira alla prevenzione di tale fenomeno, richiedendo misure nazionali di coordinamento e di individuazione delle vittime al fine di garantire loro un'assistenza adeguata.

Viene riconosciuta la centralità di questo argomento preoccupante anche nella Direttiva europea 2004/81/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 riguardante "il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti." Tra le varie disposizioni viene previsto che "Gli Stati membri garantiscono che al cittadino di un

⁴⁵ Protocollo Addizionale alla Convenzione ONU sul crimine organizzato transnazionale per prevenire reprimere e punire la tratta di persone in particolare donne e bambini.

⁴⁶ Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini.

paese terzo sia concesso un periodo di riflessione⁴⁷ per consentirgli di riprendersi e sottrarsi all'influenza degli autori dei reati, affinché possa decidere consapevolmente se voglia cooperare con le autorità competenti".

Durante tale periodo non può essere eseguita nessuna misura di allontanamento e una volta terminato si potrà provvedere alla valutazione dell'opportunità di soggiorno dell'interessato sul territorio nazionale.

La Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente "la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime" si occupa invece della repressione del crimine, prevenzione e protezione delle vittime. Proprio in questo documento normativo viene definita per la prima volta la posizione di vulnerabilità che è "la situazione in cui la persona non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima".⁴⁸

L'articolo 4 della Direttiva in questione definisce le pene da attribuire agli autori di tali comportamenti illeciti, dove gli anni della reclusione aumentano se la vittima risulta un soggetto vulnerabile come un minore. L'articolo 8 predispone, invece, il "Mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni penali alle vittime", spiegando come le autorità nazionali abbiano il potere di non perseguire le vittime di tratta di esseri umani coinvolte in attività criminali, obbligate quindi al compimento di azioni illecite. Nella presente Direttiva viene sottolineata l'importanza della protezione e assistenza alla vittima, immediata se si tratta di minori, al fine del recupero psico-sociale e fisico.

⁴⁷ Viene definito all'art. 6 Direttiva 2004/81/CE e si tratta di un periodo di almeno 30 giorni, in cui la vittima possa ristabilirsi e riprendersi dalla violenza e dall'influenza dei trafficanti. In questo arco temporale il soggetto colpito viene lasciato libero di decidere se collaborare con le autorità nazionali e non può essere adottato nessun ordine di allontanamento. Citato anche all'art.13 della Convenzione di Varsavia sulla lotta contro la tratta di esseri umani.

⁴⁸ Art. 2, par. 2, Direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011, concernente "la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime".

I minori stranieri non accompagnati vengono citati all'articolo 16, dove si definisce come gli Stati membri debbano tener conto di caso per caso, sempre sulla base dell'interesse superiore del minore.

Al fine di garantire il contrasto della tratta degli esseri umani, la Direttiva 2011/36/UE sottolinea la necessità di cooperazione e coordinamento tra Stati membri, attraverso la facilitazione dei compiti del coordinatore anti-tratta.⁴⁹

Grazie ad un report dell'ISMU è stato possibile venire a conoscenza di come l'emergenza del COVID-19 abbia rappresentato un'opportunità per i criminali, i quali si sono serviti della rete internet con lo scopo di sfruttare e trafficare bambini e adolescenti.

Nel caso dell'Italia, le famiglie dei minori arrivati via mare sono costrette a contrarre grossi debiti per sostenere il lungo viaggio. Questo, di conseguenza, diventa il principale motivo per cui i minori vengono poi spinti a compiere azioni illecite e pericolose o accettare ogni offerta di lavoro a qualsiasi condizione, al fine di restituire quella somma di denaro alla loro famiglia. Spostando l'attenzione nei confronti delle bambine, vediamo invece come le rotte dei loro viaggi vengano spesso allungate dai criminali, i quali sottopongono a violenze la maggior parte di loro.

I dati e le testimonianze sono sufficienti da allarmarci sulla grave realtà che questo mondo sta vivendo e sulla necessità di azioni di contrasto e di impegno collettivo.

Nell'agosto del 2020 un progetto europeo dal nome "Pathways" ha operato con l'obiettivo di creare dei documenti in grado di verificare se un minore straniero non accompagnato fosse stato vittima di tratta o di sfruttamento, prima del suo arrivo o se comunque presenti un potenziale rischio di esserlo in futuro. Il punto fondamentale sta proprio nel riconoscere tempestivamente le possibili vittime, identificandole attraverso l'osservazione dei tratti comuni. In questo modo vengono facilitati gli operatori e le operatrici dei centri di

⁴⁹ Art. 20 della Direttiva sopra citata.

MSNA nella scelta delle azioni sulla presa in carico dei minori. I documenti riportano una serie di indicatori da seguire che però non rappresentano una lista tassativa, poiché ogni minore riporta la sua storia ed ogni storia è diversa.

Tra i possibili segnali che il soggetto in esame sia una potenziale vittima troviamo il possesso di denaro o altri materiali in misura superiore e/o sproporzionata alle proprie possibilità, frequentazione di connazionali all'esterno della comunità sconosciuti agli operatori, segnali di presunto controllo da parte di qualcuno, mostrare segni di violenza fisica e trascorrere molte ore fuori dal centro di accoglienza.

Oltre alla definizione degli indicatori generici appena citati, per ogni tipologia di sfruttamento vengono definiti quelli specifici. L'elemento fondamentale resta comunque sempre la prevenzione attraverso la sensibilizzazione dei giovani mediante attività di gruppo che portano alla conoscenza dei rischi a cui potrebbero andare incontro.

5.1 CASO M.A. CONTRO ITALIA

Una sentenza di estrema attualità risalta quelle che sono le situazioni di sofferenza di molti minori, non solo nel viaggio estenuante, ma anche in molti casi durante la loro permanenza nel nostro territorio. Mi riferisco in particolare al caso di una ragazza minorenni proveniente dal Ghana, paese in cui è stata vittima di violenze ripetute.⁵⁰

Sicuramente è comprensibile come la ragazzina in questione sia già di per sé un soggetto vulnerabile in quanto minore, ma lo è ancor di più in quanto vittima di violenze. Il problema sta proprio nel comprendere la situazione del soggetto al suo arrivo, poiché ogni

⁵⁰ <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2023/09/CASE-OF-M.A.-v.-ITALY.pdf>

situazione merita un trattamento diverso, all'altezza del vissuto del minore. Arrivata via mare nel 2016, viene trasferita in un centro di accoglienza situato a Como, gestito dalla Croce Rossa, non consono però per l'età che possedeva. Importante è ricordare come la situazione a Como in quegli anni fosse drastica, a causa della convivenza di donne, minori e soggetti vulnerabili in strutture inadeguate.

L'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) nel 2016 interviene decidendo di recarsi nel territorio, al fine di monitorare e prestare supporto legale ai soggetti sopra citati. Viene analizzato il caso di M.A. con attenzione, osservando punto per punto, dal suo arrivo alla sua permanenza in un luogo certamente non adatto a lei.

A Como, il centro di accoglienza non disponeva di supporti appropriati per la minore, la quale era costretta a vivere insieme ad adulti di nazionalità diversa, in un luogo materialmente degradato che non le avrebbe permesso uno sviluppo psico-fisico. Il tutto veniva aggravato dall'assenza di operatori e/o educatori durante la notte, che in caso di necessità avrebbero dovuto prestare assistenza ai minori. Dopo pochi giorni dall'ingresso in struttura, la ragazzina, nella raccolta delle dichiarazioni per la presentazione della domanda di asilo, dichiara di essere stata vittima di violenza sessuale. Grazie all'intervento della psicologa di Medici senza Frontiere, si viene a conoscenza del fatto che la minore era già stata vittima nel corso della sua vita di molestie, abusi e violenze. Essendo già stata esposta precedentemente ad esperienze traumatiche, il soggetto vulnerabile necessita di una struttura che possa, prima di ogni altra cosa, permettere il suo recupero psico-fisico, condizione che non potrebbe mai avvenire in un centro per adulti.

La bambina, vittima di violenze sessuali, non avrebbe mai potuto vivere serenamente circondata da adulti che potevano in qualsiasi momento risvegliarle il trauma passato.

La scarsità di servizi e di conseguenza di tutto ciò che avrebbe permesso alla minore di vivere in un luogo consono alla sua età, ha causato il bisogno di ricorrere alla CEDU con procedura d'urgenza. La procedura di protezione internazionale e la richiesta di collocamento in strutture adeguate, hanno subito gravissimi ritardi tant'è che ASGI è dovuta intervenire nuovamente al fine di sollecitare la situazione. In seguito a ripetute richieste senza alcuna risposta, M.A., sente il bisogno di rivolgersi alla CEDU per chiedere la nomina di un tutore e l'immediato trasferimento.

La Corte, in un primo momento, ordina lo spostamento della minore entro il giorno successivo e in seguito analizza dettagliatamente il caso. Vengono sottolineate diverse violazioni, prima fra tutte quella dell'articolo 3 della CEDU che prevedeva il divieto di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti. L'Italia viene quindi condannata ad un risarcimento dei danni non patrimoniali per quanto subito dalla cittadina straniera. Si ha quindi un accoglimento del ricorso da parte della Corte, accompagnata dall'accertamento della violazione compiuta.

Va ricordato che anche in questo caso abbiamo assistito ad una inosservanza dei diritti della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, i quali non sono mai derogabili nemmeno quando la situazione ai confini esterni dell'UE diventa insostenibile.

Il caso in questione porta ad una riflessione che manifesta la criticità dell'immigrazione, nella sua componente più fragile, quella dei minori non accompagnati che subiscono o che hanno subito violenze. Si tratta di bambini o ragazzi che partono già da situazioni precarie e subendo sfruttamenti o abusi, sarà poi il loro status mentale o fisico ad essere compromesso. Ogni soggetto che fa ingresso nel territorio dell'UE ha una propria storia ed ogni storia

deve essere affrontata con percorsi diversi. A seguito di una prolungata sofferenza, dovrebbero come minimo trovare dei centri di accoglienza che garantisca loro un luogo sicuro dove vivere e soprattutto dove crescere. Le strutture devono porsi come priorità la dignità umana e il superiore interesse del minore, cercando di condurre il minore in una crescita personale stimolante.

CONCLUSIONI

Il presente lavoro ha voluto fornire un'analisi di quelle che sono le tutele previste a favore dei minori stranieri non accompagnati e le difficoltà che li caratterizzano.

È stato possibile osservare come l'Unione europea si sia impegnata in merito, adottando diversi atti normativi, per la gestione del fenomeno e prevenzione di eventuali problematiche. L'identificazione è sicuramente l'aspetto peculiare che necessita una particolare attenzione, poiché determina di conseguenza la vita dei MSNA. Questo perché, a seguito della determinazione dell'età, si andrà a definire il tipo di tutela prevista per il ragazzo. Si è poi visto come la verifica dell'accertamento dell'età non è semplice come può sembrare, poiché se dapprima avveniva esclusivamente attraverso visite mediche, ora utilizza approfonditi colloqui, al fine della conoscenza vera e propria del giovane.

Il reale problema sta nell'assenza di un quadro giuridico uniforme, nella regolazione di tale fenomeno.

Gli Stati, infatti, seppur siano tenuti al rispetto di principi comuni inviolabili, concorrono con piccole autonomie procedurali, creando incertezze.

In caso di violazioni da parte dei Paesi membri, è possibile il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale interverrà qualora siano stati lesi i diritti dei minori.

Per dimostrare quanto appena detto, ho deciso di soffermarmi sull'analisi di due casi concreti in particolare, quello di Darboe e quello di una ragazzina proveniente dal Ghana. Si tratta di due situazioni recenti, le quali hanno potuto perfettamente riportare come la mancanza di adeguate condizioni di accoglienza, problemi sulla determinazione dell'età e inosservanza di alcune disposizioni

comunitarie, sui diritti del minore, hanno condotto la CEDU a condannare l'Italia.

Infine, ho approfondito l'argomento che più di tutti dimostra la drammaticità delle condizioni dei minori in viaggio, quello della tratta e delle violenze sui minori.

Siamo a conoscenza dell'esistenza di tale pericolo ma il fenomeno appare, purtroppo, agli occhi di molti, invisibile.

Si sente molto spesso parlare di Lampedusa, isola che attualmente presenta circa 6000 migranti. È proprio questo luogo che mi ha concesso l'onore di parlare con diversi minori, che già in un momento precedente la partenza, hanno subito violenze di ogni genere. In questa occasione ho potuto approvare come leggere dei numeri di vittime di violenze ci possa far capire molto, ma è solo osservando gli occhi di chi le ha subite che fa rabbrivire.

Il futuro che ci aspetta è quello di una crescita ulteriore di minori stranieri non accompagnati nel nostro territorio, quindi il bisogno di una collaborazione efficiente e di un'omogeneità delle normative tra Stati, rappresentano un'urgenza vera e propria.

BIBLIOGRAFIA

ALESSANDRIA L., Diritto, Immigrazione e Cittadinanza Fascicolo n. 3/2022, La determinazione dell'età dei richiedenti asilo nei paesi di "secondo approdo": in dubio pro software?

ALSHARMANI K., MESSINA F. e OFFIAH C.A., «Is the Greulich and Pyle Atlas Applicable to All Ethnicities? A Systematic Review and Meta-Analysis», European Radiology 29, n. 6 (giugno 2019)

BARONE L., L'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Tra norma giuridica e agire sociale, Kei Editore, 2016

BARBARO FOSCHINO M. G., Minori stranieri non accompagnati tra vulnerabilità e resilienza. Percorsi di accoglienza, presa in carico, tutela e cura, Franco Angeli, 2021

MARZETTI J., Dieci storie di tutori e minori stranieri non accompagnati, Maggioli Editore, 2021

MARCHESINI GIAN CARLO, Minori stranieri non accompagnati. La testimonianza di un volontario romano, Croce Libreria, 2022

PAVESI N., VALTOLINA G. G., Le buone pratiche nell'accoglienza dei minori non accompagnati in Italia. Sistemi di inclusione e fattori di resilienza, Franco Angeli, 2020

Save the Children, Piccoli schiavi invisibili, I minori stranieri vittime di tratta e sfruttamento, Italia Onlus, 2017

SITOGRAFIA

<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:IT:PDF>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0211>

<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0554:FIN:IT:PDF>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IE2281>

https://www.minori.gov.it/sites/default/files/approfondimento_minori_nonaccompagnati.pdf

<https://www.meltingpot.org/2023/03/minori-stranieri-non-accompagnati-poche-luci-e-molte-ombre-nel-sistema-di-accoglienza-italiano/>

<https://inmigration.caritas.it/sites/default/files/2017-10/MSNA%20-tutela%20e%20accoglienza%20alla%20luce%20della%20legge%20Zampa.pdf#:~:text=La%20Legge%20ha%20la%20finalit%C3%A0%20di%20stabilire%20una,in%20termini%20di%20protezione%2C%20accoglienza%2C%20tutela%20e%20integrazione%3B>

<https://www.ismu.org/osservatorio-msna-europa-a-l/>

https://www.minori.gov.it/sites/default/files/protocollo_identificazione_msna.pdf

<https://www.meltingpot.org/2017/10/minori-stranieri-non-accompagnati-nellunione-europea/#:~:text=Nel%20Diritto%20Comunitario%2C%20la%20Direttiva%202011%2F95%2FUE%20del%20Parlamento,essere%20entrato%20nel%20territorio%20degli%20Stati%20membri%20%E2%80%9D.>

https://www.ismu.org/wp-content/uploads/2021/07/Report-SAVE-THE-CHILDREN_giugno-2021.pdf

<https://www.unicef.org/press-releases/two-million-refugee-children-flee-war-ukraine-search-safety-across-borders>

<https://www.leurispes.it/minori-stranieri-non-accompagnati/>

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-0213_IT.pdf#:~:text=B9-0213%2F2022%20Risoluzione%20del%20Parlamento%20europeo%20sulla%20protezione%20dell%27Unione,giovani%20in%20fuga%20dalla%20guerra%20in%20Ucraina%20%282022%2F2618%28RSP%29%29

<https://www.unicef.org/press-releases/two-million-refugee-children-flee-war-ukraine-search-safety-across-borders>

https://it.wikipedia.org/wiki/Direttiva_di_protezione_temporanea#:~:text=La%20direttiva%20sulla%20protezione%20temporanea%20%28Direttiva%202001%2F55%2FCE%20del,difficolt%C3%A0%20a%20gestire%20un%20grande%20afflusso%20di%20rifugiati

<https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/accertamento.pdf>

<https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-08/cp220139fr.pdf>

https://www.ismu.org/wp-content/uploads/2021/06/Osservatorio-MSNA_Rimpatrio.pdf#:~:text=Questo%20ha%20stabilito%20la%20Corte%20di%20Giustizia%20dell%E2%80%99Unione,%C3%A8%20possibile%2C%20il%20minore%20non%20pu%C3%B2%20essere%20rimpatriato

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CJ0441>

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2013-0387_IT.pdf?redirect

https://www.aibi.it/coopaibc/wp-content/uploads/2022/04/Risoluzione-PE_bambini_Aprile2022-1-1.pdf

<https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/ucraina/20220401IPR26521/ucraina-l-ue-deve-protiggere-tutti-i-minori-che-fuggono-dalla-guerra>

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2023/03/Commento-d.l.-1.2023_def_6marzo.docx.pdf

<https://euaa.europa.eu/easo-asylum-report-2021>

<https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Asylum-Report-2021.pdf>

<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:IT:PDF>

<https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2013/94/20190531/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2013-94-20190531-it-pdf-a.pdf#:~:text=La%20Parte%20cui%20una%20vittima%20appartiene%20come%20cittadina,rientro%20della%20vittima%2C%20senza%20ritardi%20ingiustificati%20e%20irragionevoli.>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32004L0081#:~:text=La%20presente%20direttiva%20prevede%20un%20titolo%20di%20soggiorno,subordinandolo%20a%20determinate%20condizioni%2C%20per%20evitare%20gli%20abusi.>

https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_del_Consiglio_d%27Europa_sulla_lotta_contro_la_tratta_di_esseri_umani#:~:text=La%20Convenzione%20mira%20a%20prevenire%20e%20combattere%20la,di%20promuovere%20la%20cooperazione%20internazionale%20contro%20la%20tratta.

https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/secondaria_secondo/strumenti/strumenti_online/schiavitu/boniz/tratta.htm

https://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2021/07/31/news/tratta_di_esseri_umani_dati_allarmani_donne_e_bambine_le_piu_colpite-312522789/

<https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/uploads/pubblicazioni/piccoli-schiavi-invisibili-2017.pdf>

<https://www.minori.gov.it/it/notizia/tratta-di-minori-stranieri-il-dossier-save-children>

<https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/uploads/pubblicazioni/piccoli-schiavi-invisibili-2017.pdf>

<https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/piccoli-schiavi-invisibili-2017.pdf>

https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/piccoli-schiavi-invisibili-2020_1.pdf

https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf
<https://rm.coe.int/16805a9379>

<https://www.meltingpot.org/2023/09/la-cedu-condanna-litalia-a-risarcire-una-minore-straniera-non-accompagnata-per-le-condizioni-di-accoglienza/>

<https://www.asgi.it/notizie/accoglienza-minore-straniera-cedu-condanna-italia/>

[CASE-OF-M.A.-v.-ITALY \(1\).pdf](#)

RINGRAZIAMENTI

Vorrei riservare questo spazio finale della mia tesi di laurea ai ringraziamenti verso tutti coloro che hanno contribuito con il loro supporto, alla realizzazione del mio percorso.

Ai miei genitori che mi hanno permesso di arrivare fino a questo punto, dico grazie per aver condiviso con me ansie e paure che mi hanno sempre contraddistinto. Grazie per non aver mai dubitato sulle mie capacità, facendomi invece sentire sempre all'altezza di ogni situazione mi si presentasse davanti. Mi avete insegnato a lottare e a non arrendermi di fronte agli imprevisti della vita.

A te mamma che mai una volta capivi il perché io mi fissassi così tanto nell'affrontare gli esami, ti ricordo e dico grazie perché mi hai insegnato tu a puntare in alto sempre e accontentarsi mai. Mi hai insegnato che impegno e tenacia portano sempre a raggiungere ciò che vuoi e ogni voto è anche merito tuo.

A te papà ringrazio per essere stato la spalla su cui piangere nel momento delle delusioni e la mia festa più grande a seguito di grandi risultati. In ogni caso, sapevo di trovarti lì e ogni tua parola mi sollevava.

A te Annina, alla tua pazienza e alla tua dolcezza. A te che al ritorno da scuola assistivi a pianti, lamentele e alla mia continua tensione. A te che ogni giorno mi guardi e mi chiedi "vuoi un massaggio così ti rilassi?" e ad ogni tuo cartellone che mi passavi sotto la porta della camera le mattine dell'esame.

Anche se non lo dimostro, non potevo avere sorella migliore. Sei unica.

A te Denis, grazie perché il sostegno da parte tua non mi è mai mancato. Grazie per la forza che mi hai dato nello stringere i denti nei momenti no e grazie ai tuoi messaggi motivazionali che mi spronavano a reagire, sempre.

Vorrei ringraziare la mia seconda famiglia, voi, la mia grande squadra, guidata da due insegnanti meravigliose.

Siete ormai da tanti anni, le amiche con cui trascorro la maggior parte del mio tempo ed è assurdo come tutte, indistintamente dai gruppi in cui siamo divise, ci vogliamo un gran bene e come non ci bastino mai le ore insieme in palestra, tanto da cercarci anche nel tempo libero. Questo significa che non siamo solo compagne di ginnastica, ma siamo grandi compagne di vita.

Ognuna di voi, mi ha dato qualcosa. Vi sto ringraziando perché nel mio percorso ci siete sempre state, mi avete dato leggerezza, sorrisi e tanto affetto.

Un grazie lo devo a te Lara, sono ormai 16 anni che mi affianchi nel mio percorso di vita, sai capire la mia giornata no anche da un solo sguardo. Mi hai sgridata ma soprattutto cresciuta, insegnandomi a non mollare mai. Sei stata come una seconda mamma, diventando poi la nostra grande amica, confidente e complice.

Sabrina, le parole non basterebbero per ringraziarti di tutto l'aiuto che mi dai quotidianamente, mai una volta mi hai lasciato affrontare un brutto momento sola, le tue parole e il tuo conforto sono la cosa più preziosa che ho.

A te Marco, invece, voglio chiedere scusa per gli infiniti sfoghi e pianti, ti ringrazio per avermi ascoltata e supportata sempre. Mi ripetevi che ce l'avrei fatta ogni santo giorno e ora che davvero ce l'ho fatta, finalmente posso gioire con te questo traguardo.

La cosa più bella è il sentire costantemente che, qualsiasi cosa io faccia e indipendentemente poi da come mi riesca, tu rimani sempre orgoglioso di me e questo mi rende felice.

Un grazie lo devo anche a me stessa e alla mia tenacia, perché anche quando credevo di non farcela, non mi sono mai voltata indietro. Giornate in camera passate tra libri, lacrime e sensi di colpa, paranoie che mi portavano a pensare di non essere mai

abbastanza. Mi auguro di mantenere la determinatezza che mi ha sempre contraddistinta nel raggiungere ogni obiettivo.

Solo una cosa mi voglio augurare, che questo risultato mi possa far credere nella forza che ho.

Ringrazio infine, tutti voi qui presenti, se siete qui è perché avete un posto riservato nel mio cuore e in un modo o nell'altro mi avete dato l'amore e il supporto per cui vi voglio infinitamente ringraziare.